

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LE NOVITÀ SUL CPB DEL “DECRETO FISCALE”

In data 22.05.2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 88/2026**, di **conversione** del c.d. **“Decreto fiscale”** (D.L. 38/2026), recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Tra le altre cose la norma introduce alcune **novità** in tema di concordato preventivo biennale (**CPB**), riepilogate in questa scheda.

LE NOVITÀ SUL CPB DEL “DECRETO FISCALE”			
PREMESSA	Il c.d. “Decreto fiscale” ¹ è stato convertito in Legge 88/2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.05.2026. Tra le varie misure alcune riguardano anche il concordato preventivo biennale (CPB).		
IPER-AMMORTAMENTO E REDDITO CONCORDATO	L'art. 7, comma 3-bis del D.L. 38/2026 integra l'art. 16 del D.Lgs 13/2024, dedicato al reddito d'impresa rilevante per la determinazione della proposta di concordato, prevedendo la rilevanza dell'iperammortamento, ovvero la maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing spettanti ai sensi dell'art. 1, commi 427-436 “Legge di Bilancio 2026”².  L'aggiunta della lettera b-ter) fa sì che la maggiorazione relativa agli iperammortamenti rientri tra i valori da non considerare ai fini della compilazione del modello CPB per la formulazione della proposta di reddito concordato. In modo speculare è stato integrato il comma 2 del medesimo art. 16 del D.Lgs 13/2024 per includere l'iperammortamento tra le voci reddituali che incidono sul reddito concordato durante i periodi di vigenza del concordato (per i soggetti aderenti). Infatti, l'art. 16 del D.Lgs 13/2024 ha una duplice funzione: <table border="1"> <tr> <td>Comma 1</td><td> Il comma 1 stabilisce che il reddito d'impresa proposto dall'Amministrazione Finanziaria è individuato ai sensi degli artt. 56 (per le persone fisiche) e 66 (per le imprese minori) del TUIR, ma al netto e senza considerare i valori relativi a: ◆ plusvalenze e minusvalenze; ◆ sopravvenienze attive e passive; ◆ perdite su crediti; </td></tr> </table>	Comma 1	Il comma 1 stabilisce che il reddito d'impresa proposto dall'Amministrazione Finanziaria è individuato ai sensi degli artt. 56 (per le persone fisiche) e 66 (per le imprese minori) del TUIR, ma al netto e senza considerare i valori relativi a: ◆ plusvalenze e minusvalenze; ◆ sopravvenienze attive e passive; ◆ perdite su crediti;
Comma 1	Il comma 1 stabilisce che il reddito d'impresa proposto dall'Amministrazione Finanziaria è individuato ai sensi degli artt. 56 (per le persone fisiche) e 66 (per le imprese minori) del TUIR, ma al netto e senza considerare i valori relativi a: ◆ plusvalenze e minusvalenze; ◆ sopravvenienze attive e passive; ◆ perdite su crediti;		

¹ D.L. 38/2026.

² Legge 199/2025.

	♦ utili o perdite derivanti da partecipazioni in società o enti trasparenti (società di persona eccetera); ♦ maggiorazione del costo del lavoro; ♦ (e ora) iperammortamento. Questi componenti (di natura straordinaria o legati a partecipazioni) sono esclusi dalla proposta concordataria e non determinano il reddito su cui si applica il concordato Comma 2 Durante i periodi di imposta in cui il CPB è efficace, le medesime componenti identificate al comma uno incidono sul reddito concordato generando a livello di saldo una corrispondente variazione del reddito concordato da dichiarare (in aumento o in diminuzione) Reddito concordato + / - saldo netto plus / minusvalenze, sopravvenienze attive / passive, perdite su crediti, utili / perdite da partecipazione in società di persone o capitali / maxi deduzione assunzioni / iperammortamento - perdite fiscali pregresse  Reddito impresa da dichiarare In particolare: ♦ per l'adesione al concordato³ gli iperammortamenti rilevano in fase di compilazione del modello CPB 2027/2028; ♦ per i soggetti che hanno aderito al CPB 2025/2026 o al CPB 2026/2027, gli iperammortamenti rilevano per la prima volta nel quadro CP del Modello Redditi 2027 per determinare il reddito concordato del 2026.						
SOGLIE PROPOSTA REDDITUALE	Il comma 1 dell'art. 7-bis, D.L. n. 38/2026 modifica l'art. 9 D.Lgs 13/2024 introducendo 2 ulteriori soglie per i contribuenti con un ridotto livello di affidabilità. In particolare, la proposta di reddito / VAP concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo antecedente al biennio concordato (rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16), nella seguente misura: <table data-bbox="411 1507 1406 1715"> <tr> <td>Punteggio ISA pari a 10</td><td>10% soglia massima incremento</td></tr> <tr> <td>Punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10</td><td>15% soglia massima</td></tr> <tr> <td>Punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9</td><td>25% soglia massima</td></tr> </table> Vengono ora introdotte due ulteriori soglie per i soggetti con un livello di affidabilità inferiore a 8, in particolare:	Punteggio ISA pari a 10	10% soglia massima incremento	Punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10	15% soglia massima	Punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9	25% soglia massima
Punteggio ISA pari a 10	10% soglia massima incremento						
Punteggio ISA pari o superiore a 9 ma inferiore a 10	15% soglia massima						
Punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 9	25% soglia massima						

³ comma 1 dell'art. 16.

	<table><tr><th>Punteggio ISA</th><th>Soglia massima incremento</th></tr><tr><td>Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8</td><td>30%</td></tr><tr><td>Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6</td><td>35%</td></tr></table>	Punteggio ISA	Soglia massima incremento	Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	30%	Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6	35%
Punteggio ISA	Soglia massima incremento						
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	30%						
Pari o superiore a 1 ma inferiore a 6	35%						
	Si sottolinea che le soglie non operano / non trovano applicazione se la proposta di concordato elaborata è inferiore “ai valori di riferimento settoriali”.						
TERMINI CPB	Nello specifico, l'adesione al CPB 2026-2027 va effettuata: ♦ entro il 02.11.2026 (il 31.10.2026 cade di sabato), in luogo della precedente scadenza del 30.09.2026, ovvero ♦ entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (in luogo del precedente termine del nono mese successivo). Si rammenta che l'adesione al CPB 2026-2027 può avvenire: ♦ congiuntamente al mod. ISA nell'ambito del modello Redditi 2026, ovvero ♦ in forma autonoma. In tal caso, il mod. CPB va inviato con il Frontespizio del mod. REDDITI 2026 indicando il codice “1” nella casella “Comunicazione CPB”.  Entro la predetta data, il contribuente può revocare l'adesione non solo in forma autonoma ma anche congiuntamente al modello Redditi 2026.						

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti